



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**  
**COMUNE TURISTICO**

Prot. n. 2518

**ORDINANZA N. 20/2022**

**Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 2 comma 3 del vigente Regolamento comunale per la disciplina del controlli degli atti interni.**

Castellazzo Bormida, li 02/04/2022

**La Responsabile dei Servizi Tecnici**  
**F.to Arch. Paola TARDITO**

**OGGETTO:** *“Chiusura Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Unità di Crisi Locale per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.*

**IL SINDACO**

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Richiamata la propria ordinanza n. 10 del 12/03/2020 ad oggetto: *“Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Individuazione delle funzioni di supporto e nomina dei relativi referenti. Attivazione Unità di Crisi Locale”.*

Preso atto che il Decreto-Legge 24 marzo 2022 recante: *“Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* non ha dichiarato e prorogato oltre al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e ha dettato disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria.

Ritenuto pertanto potersi procedere alla chiusura del Centro Operativo Comunale nonché dell'Unità di Crisi Comunale per la fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 1 del 02/01/2018;
- l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- il Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) la chiusura - a decorrere dalle 24:00 della data odierna - del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) e dell'Unità di Crisi Locale, attivati con propria ordinanza n. 10 del 12/03/2020, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica mondiale da Covid-19;
- 2) di prestare la massima attenzione al fine di fronteggiare nuove possibili emergenze, in relazione alle quali potrebbe manifestarsi la necessità di attivare prontamente il COC e l'Unità di Crisi Locale.

### **DISPONE**

a pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni e sul sito Istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza", ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i.

L'invio del presente provvedimento a:

- Prefettura di Alessandria – Ufficio territoriale di governo;
- Regione Piemonte – Direzione OOPP, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione civile;
- Provincia di Alessandria – Settore Protezione Civile;
- Questura di Alessandria;
- Comando Stazione dei Carabinieri.

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art 5 della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il l'Arch. Paola Tardito, Responsabile dei Servizi Tecnici/Protezione Civile.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli interessati.

Castellazzo B.da, lì 02/04/2022

**Il Sindaco**  
**F.to Geom. Gianfranco FERRARIS**

